




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2278

Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione
finanziaria

(Approvato dal Senato - A.S. 1301)

N. 119 – 9 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2278

Accordo tra Italia e San Marino in materia di
collaborazione finanziaria

(Approvato dal Senato - A.S. 1301)

N. 119 – 9 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2278

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009**

Iniziativa: governativa
approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Gianluca Pini

Gruppo: LNA

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

INDICE

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ARTICOLI 1-5 DELL'ACCORDO..... | - 1 - |
| COLLABORAZIONE FINANZIARIA..... | - 1 - |

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modifiche al Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Il Senato ha aggiunto all'articolo 2 del ddl di ratifica un comma 2, che prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica che conferma che dall'attuazione del medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-5 dell'Accordo

Collaborazione finanziaria

Le norme dell'Accordo disciplinano i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori previsti, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. San Marino si impegna a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE (articolo 1).

Si stabilisce l'impegno reciproco a:

- garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera;
- assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la

- trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;
 - assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione;
 - assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità preposte: Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) - limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso - e Guardia di Finanza, per l'Italia.

La norma prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni dalla stessa, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente. Infine, purché siano attuate le forme di collaborazione previste dall'Accordo, le Parti potranno adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi. In caso di sospensione di tali misure Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione (articolo 3).

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti (articolo 4).

Si dispone, infine, che dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 (articolo 5).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma, con riferimento alle numerose attività previste dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, che esse rientrano tra le funzioni istituzionali che le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere. Esse dispongono, pertanto, delle risorse umane, organizzative e tecniche necessarie ad adempiere alle prescrizioni dell'Accordo. La RT rileva, inoltre, che pur non essendo vigente l'Accordo in argomento, tali funzioni sono già svolte dalle amministrazioni interessate in virtù di esistenti buone pratiche di collaborazione.

Con riferimento alla Commissione Mista istituita dall'articolo 4 dell'Accordo, la relazione tecnica afferma che essa sostituisce Comitato di contratto e la Commissione Mista rispettivamente previsti dagli articoli 4 e 7 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991. Tale Convenzione cesserà di avere efficacia a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto. La RT aggiunge, inoltre, che non sono previsti compensi per la partecipazione alla Commissione in argomento, le cui attività si svolgeranno in continuità con quelle del Comitato di contratto e della precedente Commissione Mista, con incontri prevalentemente a cadenza annuale alternativamente in Italia e a San Marino. La RT afferma, quindi, che la partecipazione alla Commissione Mista non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle relative spese si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dell'affermazione recata dalla stessa in base alla quale l'Accordo non è suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista appare utile acquisire una conferma che l'entità e la proiezione temporale degli stessi siano del tutto coerenti con le spese già scontate nei tendenziali in relazione agli analoghi organismi oggetto di soppressione.